



N. 858-A

## **RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

**(RELATORE AMORUSO)**

**Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 2008**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla  
Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari  
stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea  
del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)**

**e dal Ministro della giustizia (ALFANO)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

**con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)**

**e con il Ministro per le politiche europee (RONCHI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2008**

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
Disegno di legge .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge riproduce i contenuti dell'analogia proposta legislativa presentata nella scorsa legislatura. Il 27 febbraio 2008 il disegno di legge n. 1868 è stato approvato dal Senato e trasmesso all'altro ramo del Parlamento, ma l'imminente termine della XV legislatura ne ha impedito l'esame in seconda lettura.

L'Accordo in esame è volto a rafforzare la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee - di cui all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea - attraverso l'estensione dell'incriminazione delle condotte di riciclaggio del denaro, il miglioramento della cooperazione tra Commissione europea e Stati membri nella lotta contro le frodi comunitarie e la previsione della responsabilità delle persone giuridiche implicate nella criminalità organizzata. Si tratta di un processo già avviato con il primo Protocollo alla Convenzione sulla tutela dei diritti finanziari relativo agli atti di corruzione in cui sono implicati funzionari nazionali e delle Comunità europee.

Nel merito, nell'Accordo si impone agli Stati membri di assicurare che nel loro diritto interno il delitto di riciclaggio comprenda quali reati base anche i reati di frode, perlomeno nei casi gravi, e di corruzione attiva e passiva (articolo 2). Al riguardo, vengono in rilievo l'azione comune del 3 dicembre 1998 e la decisione quadro n. 500 del 26 giugno 2001 concernenti il riciclaggio di denaro.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili della frode, della corruzione attiva e del riciclaggio di denaro commessi a loro beneficio.

In base all'articolo 5 del Protocollo, al fine di garantire un'efficace cooperazione nella lotta contro le condotte di frode e di

corruzione in danno delle Comunità, si dispone che nell'ambito delle legislazioni nazionali degli Stati membri siano adottate misure minime comuni, in materia di sequestro e confisca o privazione degli strumenti e proventi del reato di frode, corruzione attiva o passiva e riciclaggio di denaro. Per quanto concerne la normativa italiana, pur essendo previsti il sequestro e la confisca, si rende necessario un adeguamento in relazione alla possibilità di effettuare la confisca di valore, che ha per oggetto beni di valore equivalente a quello dei proventi da delitto, posto che non è prevista per il citato reato di riciclaggio di cui all'articolo 5 del secondo Protocollo.

L'articolo 6 sancisce che l'assistenza giudiziaria in materia penale non può essere rifiutata per il solo fatto che si tratti di un reato in materia fiscale concernente tasse o dazi doganali. Tale disposizione risulta comunque già recepita e attuata nel nostro ordinamento ai sensi della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990.

Gli articoli da 7 a 12 definiscono la cooperazione degli Stati membri con la Commissione nel settore disciplinato dalla Convenzione sulle frodi e dai suoi Protocolli e stabiliscono gli obblighi della Commissione risultanti da tale cooperazione, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali.

L'articolo 14, poi, conferma che agli atti della Commissione nel quadro dell'applicazione del secondo Protocollo sono applicabili le norme di diritto comunitario relative alla responsabilità extracontrattuale delle Comunità e, pertanto, non necessita di alcuna disposizione attuativa nell'ordinamento italiano.

Quanto alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 13, essa può decidere sulle controversie tra Stati membri, nonché tra gli Stati membri e la Commissione, in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo in esame. La norma è già direttamente operante nell'ordinamento italiano in virtù del riconoscimento generale della giurisdizione della suddetta Corte ai sensi dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea.

In conclusione, la Corte di giustizia può altresì pronunciarsi sui ricorsi proposti da

persone fisiche o giuridiche contro decisioni assunte dalla Commissione in base alle norme da essa adottate ai sensi dell'articolo 8, concernente la tutela del trattamento e della circolazione dei dati personali. In questo contesto, la Corte di giustizia potrà, altresì, valutare se la Commissione abbia adempiuto appieno gli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 8. Tali disposizioni sono da ritenersi *self-executing* nel nostro ordinamento.

AMORUSO, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BOSCHETTO)

24 luglio 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PICHETTO FRATIN)

24 luglio 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: LICASTRO SCARDINO)

29 luglio 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge, formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

### Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 3, del Protocollo stesso.

### Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.